I volti della crisi
LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO

I programmi delle Entrate. Il Dl intensifica le indagini su circa 3mila soggetti

Gli incassi. Oltre la metà (825 milioni) dovrebbe arrivare da adesioni spontanee

Grandi imprese sorvegliate speciali

Controlli straordinari sulle maggiori aziende per recuperare 1,4 miliardi

Dino Pesole
ROMA

Scattano i controlli sostanziali dell'agenzia delle Entrate nei confronti delle imprese di «rilevante dimensione», con volume di affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro, per un maggior gettito quantificato in 1.4 miliardi nel triennio 2009-2011. È l'effetto del dispositivo dell'articolo 27 del decreto anticrisi, cui la Camera ha concesso ieri la fiducia.

Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e Iva delle imprese di più rilevante dimensione - si legge nel testo - l'agenzia delle Entrate attiva un controllo sostanziale «di norma, entro l'anno successivo a quello della presentazione». L'importo di riferimento è gradualmente ridotto fino a 100 milioni entro il 31 dicembre 2011. Quanto alle modalità dei controlli, si agirà sulla base di «specifiche analisi di rischio», riferite al settore produttivo di appartenenza dell'impresa. Se disponibile, si terrà conto del profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate.

Stando alle norme in vigore, i contribuenti con volume di affari superiori a 25,8 milioni dovrebbero essere sottoposti a controllo ogni due anni. Una disposizione che, come esplicita la relazione illustrativa del decreto, non ha mai ricevuto piena attuazione, poiché finora su base annua, al massimo, i controlli hanno investito il 10% della platea (12.600 soggetti). Da qui la scelta di concentrare l'attività di contrasto all'evasione sui soggetti «ad alta pericolosità fiscale».

LA PLATEA
Nel mirino le realtà con volume d'affari o ricavi non inferiore a 300 milioni ma la soglia scenderà a 100 milioni entro il 2011

Si tratta di circa 3mila imprese che di fatto ora vanno a costituire una nuova categoria fiscale, una sorta di «sorvegliato speciale». Interessante, e ora tutta da verificare sul campo, è la scomposizione del maggiore gettito che la relazione tecnica assegna al nuovo dispositivo: 825 milioni del totale degli incassi è atteso dall'aumento della *tax compliance*, vale a dire dall'adesione spontanea al pagamento delle imposte. Si punta in sostanza sull'effetto dissuasivo «delle frequenti pratiche evasive ed elusive che caratterizzano questo genere di contribuenti». La consapevolezza del controllo sistematico dovrebbe in sostanza indurre questa tipologia di contribuenti ad "anticipare" le mosse dell'agenzia delle Entrate attraverso l'auspicata modifica del proprio comportamento fiscale.

Una scommessa, evidentemente, e non caso i tecnici del Servizio del Bilancio della Camera osservano in proposito come «potrebbe rivelarsi non prudenziale» considerare tali maggiori entrate ascrivibili alla *tax compliance*, poiché si tratta di un effetto «determinato dal comportamento e quindi dalle convenienze dei singoli contribuenti». La conclusione è che poiché non si dispone «di alcun dato oggettivo relativo a precedenti analoghi comportamenti ascrivibili ai medesimi soggetti», sarebbe più opportuno «rinviare la valutazione di tali effetti a consuntivo».

L'agenzia delle Entrate è comunque pronta a dare seguito alle nuove disposizioni, basandosi su criteri selettivi sui singoli elementi di rischio, «desunti anche dai precedenti fiscali». Se pur in misura ridotta rispetto agli incassi attesi dall'effetto dissuasivo della nuova norma, mantenendo ferme le stime della relazione tecnica, 600 milioni di maggior gettito da accertamento andranno comunque conseguiti.

Per quel che riguarda le istanze di interpello proposte da questa stessa tipologia di impresa, l'articolo 27 (comma 12) prevede che la presentazione avvenga secondo le modalità del decreto del ministero delle Finanze del 13 giugno 1997, n. 195. Il parere da parte dell'amministrazione finanziaria sarà verificato nell'ambito dei controlli sostanziali attivati dall'agenzia delle Entrate. Si interviene in sostanza sulla competenza a trattare gli interpelli presentati dai contribuenti soggetti al «tutoraggio», mentre – come specifica la relazione – gli effetti e i tempi di emanazione dei pareri continuano a essere disciplinati dalle norme relative alle diverse tipologie di interpello. Il pacchetto di misure anti-evasione si completa con la ridefinizione delle competenze all'interno dell'agenzia delle Entrate «in funzione della necessità di incrementare i livelli di efficienza».

Le maggiori entrate

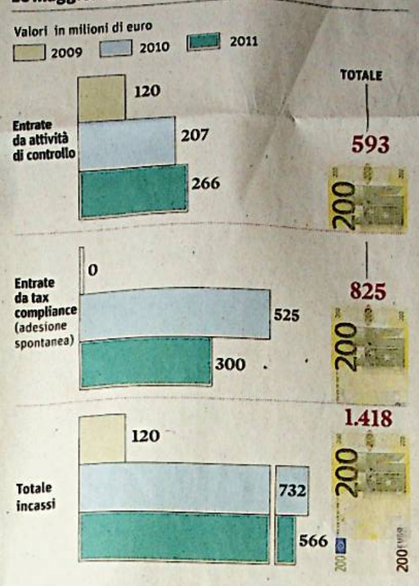

Le agevolazioni per chi collabora

Lo sconto per il contribuente. Multe tagliate a un ottavo dell'importo dovuto

Sanzioni ridotte se si accetta la verifica

Dario Deotto

Il Fisco è (sempre più) clemente con chi si arrende subito. E se il contribuente accetta i contenuti di un atto di accertamento o di liquidazione, le sanzioni si possono ridurre a un ottavo, anziché a un quarto. È quanto dispone il nuovo testo del Dl 185/2008 in via di approvazione dalla Camera, che modifica l'istituto dell'acquiescenza, disciplinato dall'articolo 15 del decreto legislativo 218/1997. La nuova misura si pone in linea con quelle dell'adesione ai processi verbali di constatazione (manovra estiva 2008) e dell'adesione agli inviti al contraddittorio (la cui disciplina è stata introdotta dalla stessa manovra anti-crisi).

L'istituto dell'acquiescenza prevede che, se il contribuente rinuncia a impugnare l'atto di accertamento o di liquidazione e a presentare istanza di accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un quarto. Oltre all'accettazione del contenuto della pretesa fiscale, occorre un'ulteriore condizione e cioè che gli importi dovuti (imposte, interessi e sanzioni ridotte) vengano pagati entro i termini per la proposizione del ricorso.

Con le regole introdotte in fase di conversione del decreto è stato ulteriormente stabilito che, qualora l'atto di accertamento o liquidazione non sia stato preceduto dall'invito al contraddittorio da accertamento con adesione, le sanzioni si riducono a un ottavo (anziché a un quarto) nel caso di acquiescenza da parte del contribuente. La stessa riduzione a un ottavo delle "penalità" si ha in relazione all'accettazione di atti di imposizione che non sono stati preceduti dai processi verbali di constatazione definibili nella misura di un ottavo del minimo. Questo per effetto delle disposizioni introdotte dalla manovra estiva 2008.

LA REGOLA PRECEDENTE
Modificato l'istituto dell'acquiescenza che abbatteva a un quarto le somme da pagare

Così per l'acquiescenza si genera una sorta di doppio binario. Per gli atti di accertamento che sono stati preceduti da un invito al contraddittorio o da un verbale che origina un atto di accertamento parziale, se il contribuente accetta il contenuto dell'atto, le sanzioni si riducono a un quarto. Qualora, invece, l'atto di accertamento non sia stato preceduto né da un invito all'adesione né da un processo verbale di constatazione (che può essere definito in base all'articolo 5-bis del decreto legislativo 218/1997) le sanzioni si riducono a un ottavo.

L'istituto dell'acquiescenza è alternativo a quello dell'accertamento con adesione. La norma, infatti, precisa che l'acquiescenza può essere utilizzata qualora il contribuente rinunci a formulare istanza di accertamento con adesione. Peraltro, i due istituti determinano effetti diversi sul piano delle sanzioni.

L'accertamento con adesione, non riguardante la definizione degli inviti al contraddittorio o dei pvc, prevede la riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo, mentre nell'acquiescenza, quando l'atto impositivo è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un pvc, le penalità si riducono a un quarto di quelle che sono state effettivamente irrogate. Nel caso, invece, di accertamento con adesione relativo alla definizione degli inviti al contraddittorio o dei pvc, le sanzioni risultano pari a un ottavo del minimo, mentre nell'acquiescenza, per gli atti non preceduti da un invito al contraddittorio o da un pvc, le sanzioni si riducono a un ottavo di quelle irrogate.

Il decreto anticrisi non è intervenuto sulla definizione agevolata delle sanzioni previste dall'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 472/1997. Questa norma prevede la possibilità di definire le penalità legate a un atto di accertamento o di rettifica nella misura di un quarto. Ma ciò non comporta acquiescenza rispetto al tributo, così che il contribuente potrebbe impugnare l'atto per l'imposta e definire le sanzioni. Questo è il motivo per cui non sono state fatte modifiche all'istituto.

I nuovi interventi legislativi che riducono ulteriormente le penalità si rivolgono a situazioni in cui si accettano totalmente anche le maggiori imposte.

www.ilsole24ore.com
Lo speciale sulle misure anti-crisi

Mutui portabili senza extracosti

Angelo Busani

Sono notevoli le novità in materia di mutui contenute nella legge di conversione del Dl 185/2008. Innanzitutto, è nuovamente modificata la disciplina della portabilità del mutuo. Ora si prevede che «anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione», si debba seguire una procedura diversa rispetto a quella praticata finora, e cioè:

a) l'atto di consenso alla surrogazione (effettuato dalla vecchia banca) è autenticato dal notaio «senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese»;

b) all'atto di surrogazione sono allegati la quietanza rilasciata dalla vecchia banca e il contratto di mutuo stipulato con la nuova banca;

c) se sono richieste al notaio «eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione», gli onorari dovuti sono a carico del richiedente (un esempio può essere quello della banca che richiede al notaio le visure ipotecarie);

d) «in ogni caso» le banche «non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti».

Anche questa norma, come è accaduto in passato, rischia però di non essere in linea con lo scopo di semplificare la procedura, perché è difficile ipotizzare che la nuova banca accetti di stipulare il nuovo mutuo con semplice scrittura privata, perché questa non è titolo esecutivo.

Inoltre, la nuova norma pare creare un doppio binario nelle surroghe, perché appare applicabile solo ai «mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria». Infatti, da un lato, la rinegoziazione obbligatoria è una facoltà di cui attualmente non ci si può più avvalere in quanto sono scaduti i termini per approfittarne (e quindi si tratterebbe di sapere se il verbo «è prevista» vada letto «è stata prevista»). D'altro lato, bisognerebbe sapere se la norma si riferisce a tutti i mutui che erano rinegoziabili (oppure solo a quelli rinegoziati o, ancora, solo a quelli che erano rinegoziabili e che non sono stati rinegoziati). Infine, comunque, esiste un'area di mutui che non erano rinegoziabili e che quindi paiono al di fuori dell'applicabilità della nuova norma sulla portabilità recata dalla legge di conversione del Dl 185.

Un'altra novità del 2009 in tema di mutui è che le rate da pagare durante quest'anno (e dovute in conseguenza di mutui a tasso variabile stipulati o accollati entro il 31 ottobre 2008) non devono essere composte da interessi superiori al 4 per cento, a meno che, quando il mutuo venne stipulato, gli interessi fossero dovuti in misura superiore al 4 per cento (in quest'ultimo caso il «tetto» non si applica). *L'eccedenza rispetto al 4 per cento sarà versata alle banche dallo Stato, con l'attribuzione di un credito d'imposta di corrispondente* ammontare. Anche in sede di conversione in legge, la norma in questione non corregge le disparità di trattamento che essa determina, specialmente quella inerente i mutui a tasso fisso, a cui essa rimane inapplicabile.

I VARIABILI
Nei contratti stipulati entro il 31 ottobre 2008, il tetto alla rata non si applica se l'interesse dovuto era già superiore al 4%

L'ultima novità prevista, infine, è che da quest'anno, le banche debbano offrire alla clientela la possibilità di stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

CHE COSA CAMBIA

Portabilità con nuove regole
- Il consenso alla "surrogazione" è autenticato dal notaio senza l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese
- All'atto di surrogazione sono allegati la quietanza rilasciata dalla vecchia banca e il contratto di mutuo stipulato con la nuova
- Se sono richieste al notaio «attività aggiuntive» gli onorari sono a carico del richiedente
- Le banche non applicano costi di alcun genere ai clienti

Tetto al 4%
- Per i soli mutui a tasso variabile, stipulati o accollati entro il 31 ottobre 2008, le rate da pagare nel 2009 non devono essere composte da interessi superiori al 4 per cento, a meno che, alla stipula del mutuo, gli interessi fossero dovuti in misura superiore. *L'eccedenza rispetto al 4 per cento sarà versata alle banche dallo Stato, con l'attribuzione* di un credito d'imposta

Immobili. Dalle tasse sulle abitazioni 37,7 miliardi all'Erario nel 2007

Territorio, contrasto all'evasione

ROMA

Nel 2007 le imposte che gravano sugli immobili hanno assicurato al fisco entrate per 37,7 miliardi. Al primo posto l'Ici, con il 31,26% del gettito, un dato dal quale per il 2008 va scorporata la detassazione sulla prima casa, che equivale a un abbattimento del 25 per cento. Seguono Iva (20,6%) e Irpef (29,5%). I dati sono contenuti nel volume «Gli immobili in Italia, dialoghi tra banche dati: conoscere per decidere», realizzato dall'Agenzia del Territorio, dal Dipartimento delle Finanze e Sogei, presentato ieri alla Camera.

Un'iniziativa importante, ha sottolineato in un messaggio il presidente della Camera, Gianfranco Fini, «che consentirà di sviluppare una nuova politica abitativa e contrastare l'evasione fiscale». Sulla stessa linea in sindaco di Roma, Gianni Alemanno: «La lotta all'evasione fiscale parte dalla conoscenza del territorio», mentre per il sottosegretario all'Economia, Luigi Casero, unire tutte le banche dati sul patrimonio immobiliare italiano «consentirà di fare un salto di qualità e indirizzare le politiche fiscali, abitative, ambientali, sociali e di sicurezza».

Sono 55,2 milioni le unità immobiliari presenti nella banca dati catastale e riguardano 39 milioni di intestatari (1,8 milioni sono persone non fisiche). Oltre il 50% sono abitazioni. Il 45% degli immobili è utilizzato come abitazione principale o sue pertinenze, il 9% è a disposizione dei proprietari e il 9,5% risulta locato. Altri utilizzi si riscontrano nel 14,4% dei casi, mentre non si è pervenuti alla ricostruzione dell'utilizzo per il 10,9% degli immobili, perché riconducibili a diverse fattispecie per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

«Sarebbe interessante – osserva nella parte introduttiva Morris Lorenzo Ghezzi, docente di Filosofia e Sociologia del diritto dell'Università di Milano – riflette attorno ai motivi dell'eseguità del dato relativo alle locazioni». In parte è fisiologica, per il resto «è imputabile a locazioni non dichiarate o a problemi normativi».

Quella presentata ieri – spiega l'Agenzia del Demanio – è «la prima realizzazione della mappatura del patrimonio immobiliare italiano, ottenuta grazie all'incrocio delle informazioni catastali con quelle presenti nelle dichiarazioni dei redditi».

Tema di particolare «rilevanza strategica per il governo del territorio, che impone una conoscenza della realtà e del patrimonio informativo, in quanto solo in tal modo si possono sviluppare politiche territoriali, ambientali, abitative capaci di cogliere le esigenze di un sistema-paese».

D.Pes.

Società petrolifere. Dall'Ires previsti oltre 200 milioni l'anno

Spunta l'addizionale Italia-Libia

ROMA

Saranno le principali società petrolifere, Eni in testa, a pagare il conto (5 miliardi di dollari in venti anni) previsto dall'accordo di amicizia e cooperazione tra Italia e Libia come gesto di riconciliazione per il passato coloniale. Mentre i cittadini italiani espulsi da Gheddafi nel '70 non hanno ancora ottenuto gli indennizzi dal Governo italiano per i beni confiscati dalla Giamahiria, il Ddl di ratifica del Trattato, da due giorni all'esame della commissione Esteri della Camera prevede un meccanismo fiscale per finanziare le opere infrastrutturali a carico dell'Italia (strada costiera, piano di edilizia abitativa e iniziative speciali). Il Ddl di ratifica che il ministro Franco Frattini si è impegnato a far approvare entro gennaio in contemporanea con il Parlamento libico prevede un'addizionale Ires sul reddito delle società attive nella ricerca e coltivazione di idrocarburi emittenti titoli quotati a grande capitalizzazione. Tra queste l'Eni (nel cui capitale entreranno presto anche i libici) ma non solo.

L'imposta sarà del 4% dell'utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un'incidenza fiscale inferiore al 19%. Più precisamente l'importo dovuto sarà pari al minore tra il 4% dell'utile prima delle imposte e risultante dal conto economico; l'importo determinato applicando, all'utile prima delle imposte, la differenza tra il 19% e l'aliquota di incidenza fiscale risultante dal conto economico; l'importo corrispondente all'8,3 per mille del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio ed aumentato degli acconti dividendo eventualmente deliberati per i primi tre esercizi; al 5,8 per mille per gli anni dal quarto al settimo; al 5,15 per mille per gli anni dall'ottavo all'undicesimo, al 4,65 per mille per gli anni dal dodicesimo al quindicesimo; al 4,20 per mille per gli anni dal sedicesimo al ventesimo.

L'addizionale è dovuta a decorrere dall'esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2008. Per il primo periodo di imposta (il 2009) si prevede un versamento in acconto con riferimento a quella che sarebbe stata l'addizionale per l'esercizio precedente. Da un esame dei bilanci dei soggetti interessati all'addizionale e considerando esercizi sempre corrispondenti a 12 mesi le stime di gettito di competenza per i primi tre anni prevedono di ricavare dall'imposta 234 milioni di euro nel 2009, 242,5 milioni nel 2010 e 250,8 milioni nel 2011. Assumendo che all'addizionale si applichi la normativa Ires, l'effetto cassa proiettato per i venti anni prevede un gettito di 3 miliardi e 949.4 euro che dovrebbero corrispondere ai 5 miliardi di dollari.

R. R.

OGGI ON LINE
Il Sole 24 ORE .com
www.ilsole24ore.com

MANOVRA ANTI-CRISI
Il decreto legge: l'abc del testo e le ultime modifiche
Analisi e commento delle misure approvate durante l'esame in commissione alla Camera. Fra le novità, l'Iva di cassa che diventa strutturale, torna la rottamazione delle licenze commerciali, l'eco-sconto fiscale al 55% sui lavori di riqualificazione energetica spalmato in 5 anni. Arriva un provvedimento salva-Malpensa

MOTOGP
Due campioni per la nuova Ducati: guarda le foto

CALCIO MERCATO
Offerta da primato: Manchester City all'assalto di Kakà